



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "G. Piola"
Via M. d'Azeglio 41 – 20833 Giussano
Tel: 0362/850674 Fax: 0362/850614
e-mail uffici: miic83500a@istruzione.it

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Regolamento degli organi collegiali

(Dal Regolamento tipo emanato dal M.P.I. con Circ. n.105 del 16 aprile 1975)

1. DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

2. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse.

3. SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

4. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE

I Consigli sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei loro membri, escluso dal computo il presidente.

Il consiglio di classe si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.

I Consigli di Intersezione e di Interclasse ogni bimestre.

5. CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4 terzultimo comma del D.P.R. N. 416/74.

6. PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La prima convocazione del consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del provveditore agli studi, è disposta dal Dirigente Scolastico.

7. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal preside ed elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei genitori.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata la numero dei componenti del consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso, secondo le medesime modalità previste per l'elezione del presidente.

8. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il consiglio d'istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.

Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

9. PUBBLICITA' DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del consiglio d'istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. n. 416/74, deve avvenire mediante affissione all'albo della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.